



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA



Regolamento CLP e redazione delle schede di sicurezza

Ilaria Malerba

Direzione Tecnico Scientifica

Federchimca

Roma, 26 Ottobre 2012



Regolamento 1272/2008 (CLP)

REACH e CLP



GHS

Identificazione del pericolo

- Pericoli chimico-fisici
- Pericoli per la salute
- Pericoli per l'ambiente

Strumenti di Comunicazione del pericolo

CLP

Classificazione

Etichettatura (avverte l'utilizzatore di un pericolo)

REACH

Schede Dati di Sicurezza

(indica le condizioni per minimizzare l'esposizione e di conseguenza il rischio).

INVENTARIO SOSTANZE PERICOLOSE

Tutte quelle immesse sul mercato a prescindere dalla quantità

INFORMAZIONI PER EMERGENZE SANITARIE SU MISCELE PERICOLOSE

Regolamento 1272/2008 (CLP)



Il Regolamento 1272/2008 (CLP) è stato pubblicato sulla GU.UE il 31 dicembre 2008.

Entrato in vigore il 20 gennaio 2009.

Riguarda la Classificazione, l'Etichettatura e l'imballaggio delle **sostanze** e delle **miscele pericolose**.

Campo di applicazione CLP



- tutte le **sostanze chimiche e le miscele pericolose**, compresi i biocidi e gli **agrofarmaci**;
- **esclusi i preparati** che ricadono sotto **altra normativa europea** (come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici), gli intermedi non isolati, le sostanze per R&S non immesse sul mercato e i rifiuti;
- si applica alla produzione e all'uso di sostanze o miscele e **non al trasporto** sebbene i criteri per le proprietà chimico-fisiche derivino dal trasporto.

Scopo e ambito di applicazione



Per garantire un alto grado di tutela della salute e dell'ambiente e la libera circolazione delle **sostanze, miscele e articoli**:

- a) **Armonizza:** i criteri di classificazione
le norme di etichettatura ed imballaggio
- b) **Prescrive l'obbligo:**
 - i. per fabbricanti, importatori ed utilizzatori a valle di classificare sostanze e miscele immesse sul mercato
 - ii. per i fornitori di etichettare ed imballare le sostanze e miscele immesse sul mercato
 - iii. per fabbricanti e produttori di articoli e importatori di classificare le sostanze non immesse sul mercato che sono soggette a registrazione o notifica per il REACH

Scopo e ambito di applicazione



- a) **Prescrive l'obbligo** per produttori e importatori di sostanze di notificare all'Agencia la classificazione ed etichettatura se non comunicate per il REACH
- b) **Stabilisce un elenco** di sostanze con gli elementi di classificazione ed etichettatura armonizzati a livello comunitario (**allegato VI**)
- c) **Istituisce l'inventario** delle sostanze che contiene gli elementi di classificazione ed etichettatura (vedi punti c e d)

CLP: entrata in vigore e periodo di transizione



1° dicembre 2010

- ✓ Obbligo di etichettare le sostanze in base al CLP (facoltativo per le miscele)
- ✓ Deroga fino al **1° dicembre 2012** per l'etichettatura in base al CLP delle sostanze già immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010.

1° giugno 2015

- ✓ Obbligo di etichettare le miscele in base al CLP.
- ✓ Deroga fino al **1° giugno 2017** per l'etichettatura in base al CLP delle miscele già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 .

Sostanze soggette a notifica C&L



Sostanze soggette a notifica:

1. Sostanze soggette a registrazione in base al REACH (≥ 1 ton/anno) a meno che un fornitore abbia già registrato una sostanza prima della scadenza per la notifica e il dossier della registrazione contenga C&L in accordo con il CLP

Anche sostanze non classificate come pericolose!

2. Sostanze classificate come pericolose in base al CLP (senza soglia di tonnellaggio)
3. Sostanze classificate come pericolose in base al CLP e presenti in una miscela sopra i limiti di concentrazione specificati nell'All.I del CLP o nella Dir.99/45/CE che determinano la classificazione della miscela come pericolosa

e la sostanza o miscela è immessa sul mercato

Quando e chi deve notificare?










- La notifica deve essere effettuata **entro un mese** dall'immissione sul mercato
- Un aggiornamento è necessario se un notificante viene a conoscenza di nuove informazioni a causa delle quali la C&L della sostanza cambia.
- Non è necessario notificare all'ECHA in caso sia stata già presentata la registrazione (N.B. il dossier contiene classificazione CLP)
- La notifica deve essere effettuata da **produttori e importatori** o gruppi di loro
 - Nota: gli utilizzatori a valle, i distributori e i produttori di articoli (art.7 REACH) non devono notificare!

Cambiano alcuni criteri di classificazione

Esempio: tossicità acuta orale



						
EU	T ⁺ R28		T R25		X _n R22	
LD ₅₀	≤5	5-25	25-50	50-200	200-300	300-2000
CLP	Cat.1	Categoria 2		Categoria 3		Categoria 4
						

Criteri di classificazione delle miscele (CLP)



Applica un "tiered approach":

- Se si dispone di **test sulla miscela** tal quale, la classificazione si basa su quei dati;
- Se non si dispone di test sulla miscela, sono presi in considerazione i "**bridging principles**" inclusi in ogni specifico capitolo;

Infine, limitatamente alle classi riguardanti **la salute e l'ambiente**,

- Se non sono disponibili test sulla miscela e le informazioni disponibili non sono sufficienti per applicare "bridging principles", si utilizzerà la metodologia descritta in ogni capitolo per la stima dei pericoli, basata su informazioni note (**es. Additivity formula**).

Allegato VI



Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose

Parte 1: Introduzione all'elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate

Parte 2: Fascicoli per la classificazione e l'etichettatura armonizzate

Parte 3: Tabelle delle classificazioni ed etichettature armonizzate

Tabella 3.1

Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose (secondo criteri, codici e pittogrammi del CLP)

Tabella 3.2

Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE

Regolamento 286/2011 (2°ATP del CLP)



Il Regolamento 286/2011 (2°ATP del CLP) è stato pubblicato sulla GU.UE il 30 marzo 2011. Il Regolamento è il recepimento della 3° edizione del GHS.

La tempistica per l'applicazione delle nuove disposizioni è la seguente:

- le sostanze devono essere classificate, etichettate e imballate, obbligatoriamente a decorrere dal **1 dicembre 2012** (deroga di 2 anni per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2012);
- le miscele devono essere classificate, etichettate e imballate, obbligatoriamente dal **1 giugno 2015** (deroga di 2 anni per le miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015).

Regolamento 286/2011 (2°ATP del CLP)



Il Regolamento CLP viene modificato principalmente come segue:


- relativamente ai criteri di **classificazione per i sensibilizzanti** della cute e delle vie respiratorie sono state introdotte due sottocategorie, 1A e 1B, per la categoria di pericolo 1. Per la sottocategoria 1A viene fissato a 0,1 il limite di concentrazione generico di un componente che determina la classificazione come sensibilizzante per la miscela che lo contiene;
- per la sottocat. 1A è stata, inoltre, abbassata a 0.01% la soglia di elicitazione (per la Cat. 1 resta, genericamente, fissata allo 0.1%);

Regolamento 286/2011 (2°ATP del CLP)



- i criteri per la classificazione delle materie pericolose per l'ambiente, con riferimento alla **tossicità acquatica cronica**, sono completamente rivisti;
- viene inserita la nuova classe di pericolo "pericolo per lo strato di **ozono**" con relativa frase H420;
- in riferimento alla tossicità acuta, vengono indicate nuove **frasi** di pericolo **combinata**;
- eliminazione della **nota H** (Allegato VI).

Comunicazione del pericolo: etichettatura



Informazioni supplementari

EUH 204 Contiene Isocianati. Può provocare reazioni allergiche

Elenco delle indicazioni di pericolo



Parte 1: Indicazioni di pericolo

- Tabella 1.1 Indicazioni di pericolo relative ai pericoli fisici.
es. H200= Esplosivo instabile
- Tabella 1.2 Pericoli per la salute.
es. H300= Letale se ingerito
- Tabella 1.3 Pericoli per l'ambiente
es. H400= Molto tossico per gli organismi acquatici

Parte 2: Informazioni supplementari sui pericoli

EU+ tre cifre (0 + il numero della vecchia frase R)

- Tabella 2.1 Proprietà fisiche
es. EUH001= Esplosivo allo stato secco
- Tabella 2.2 Proprietà pericolose per la salute
es. EUH029 = A contatto con l'acqua libera un gas tossico
- Tabella 2.3 Proprietà pericolose per l'ambiente
es. EUH059= Pericoloso per lo strato di ozono

Elenco dei consigli di prudenza



Parte 1: Criteri per la scelta dei consigli di prudenza

- **Tabella 6.1 Consigli di prudenza di carattere generale**
es. P103= Leggere l'etichetta prima dell'uso
- **Tabella 6.2 Consigli di prudenza – Prevenzione**
es. P201= Procurarsi le istruzioni prima dell'uso
- **Tabella 6.3 Consigli di prudenza – Reazione**
es. P301= In caso di ingestione :
- **Tabella 6.4 Consigli di prudenza – Conservazione**
es. P405= Conservare sotto chiave
- **Tabella 6.5 Consigli di prudenza – Smaltimento**
es. P501= Smaltire il prodotto/recipiente in...



Parte 2:

**Consigli di prudenza
nelle 23 lingue comunitarie**


















I pittogrammi – Pericoli Fisici



Classe di pericolo	Simbolo		Classe di pericolo	Simbolo	
	Trasporto	CLP		Trasporto	CLP
Esplosivi			Liquidi piroforici		
Gas infiammabili			Solidi piroforici		
Aerosols infiammabili			Sostanze e miscele autoriscaldanti		
Gas ossidanti			Sostanze e miscele che a contatto con acqua emettono gas infiammabili		
Gas sotto pressione			Liquidi ossidanti		
Liquidi infiammabili			Solidi ossidanti		
Solidi infiammabili			Perossidi organici		
Sostanze e miscele autoreattive			Corrosivi per i metalli		





I pittogrammi – Pericoli per la salute



Classe di pericolo	Simbolo		Classe di pericolo	Simbolo	
	Trasporto	CLP		Trasporto	CLP
Tossicità Acuta	 6	 	Cancerogenicità	N.A.	
Corrosione / irritazione cutanea	 8	 	Tossicità riproduttiva	N.A.	
Gravi danni / irritazione agli occhi	N.A.	 	Tossicità sistemica su organi bersaglio, per esposizione singola	N.A.	 
Sensibilizzazione respiratoria / cutanea	N.A.	 	Tossicità sistemica su organi bersaglio, per esposizione ripetuta	N.A.	
Mutagenicità	N.A.		Pericolo di aspirazione	N.A.	

I pittogrammi – Pericoli per l'ambiente



Classe di pericolo	Simbolo	
	Trasporto	CLP
Tossicità acquatica acuta		
Tossicità acquatica cronica		



Archivio preparati pericolosi

Archivio preparati pericolosi



Il D.Lgs. 14 marzo 2003 n. 65, recepisce le direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Nell'articolo 15 e all'allegato XI del suddetto decreto sono indicate le disposizioni riguardanti **l'Archivio Preparati Pericolosi**:

un database dei preparati pericolosi, (oggi anche i detergenti), presenti sul mercato nazionale.

L'uso del database viene previsto per scopi sanitari di tipo preventivo o terapeutico, in particolare per l'uso nelle emergenze.

Il database permette la consultazione on line da parte dei Centri antiveleno accreditati ovvero rispondenti a specifici requisiti strutturali e di risorse umane.

Non è accessibile al pubblico: riservatezza dei dati

Chi deve spedire le informazioni?



Coloro i quali sono responsabili in Italia della diffusione attraverso la vendita dei preparati pericolosi, così come definiti dalla DPD ed i detergenti (classificati o meno come pericolosi) devono inviare all'ISS le informazioni relative a questi preparati.

Attori:

- Formulatore/Produttore
- Importatore
- Distributore che compare in etichetta

Notifica da fare entro 30 giorni dalla data di introduzione della miscela nel mercato nazionale.

Articolo 45 - Regolamento CLP



Designazione degli organismi responsabili di ricevere le informazioni da importatori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele con pericoli fisico-chimici e per la salute ([archivio miscele pericolose](#)) indicando anche le sostanze pericolose per le quali è stato accordato l'uso di nomi alternativi (art. 24). Le Autorità mantengono i dati confidenziali che devono essere usati solo per esigenze mediche o analisi statistiche.

La Commissione dovrà valutare la possibilità di armonizzare la richiesta e la raccolta delle informazioni consultando anche l'associazione dei centri antiveleno.



Le Schede Dati di Sicurezza

Cosa prevede il REACH in materia di SDS



Titolo IV: Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento

La SDS si conferma come il principale Strumento Documentale di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento, dei dati raccolti nel dossier tecnico, analizzati e valutati nel CSA e infine elaborati nel CSR.

- Art. 31: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza
- **In vigore dal 1° Giugno 2007: Abrogazione Dir.91/55/CE**

Tutti i dettagli tecnici sono trattati nell'Allegato II

Scheda Dati di Sicurezza



- Strumento principale per la trasmissione delle informazioni nel REACH.
- E' ancora conforme alle disposizioni previste dalla Direttiva 2001/58/CE.
- E' prevista l'inversione delle Sezioni 2 e 3.
- E' previsto l'inserimento dell' indirizzo e-mail del tecnico competente responsabile della compilazione.
- Per le sostanze PBT e vPvB è prevista la redazione di una nuova Scheda Dati di Sicurezza che indichi tali caratteristiche (criteri di definizione all'Allegato XIII).
- Se è richiesto un CSR, sono annessi gli scenari di esposizione rilevanti che coprono tutti gli usi identificati.

Valutazione sulla sicurezza chimica (CSA)



- ✓ La valutazione della sicurezza chimica (CSA) è necessaria per le sostanze prodotte/importate da extra UE in quantità > 10 t/a.
- ✓ La valutazione deve essere documentata in un CSR da presentare insieme al dossier di registrazione.
- ✓ Il CSR riporta una valutazione del rischio, realizzata sulla base degli usi della sostanza e delle modalità di esposizione ad essa (scenario di esposizione).
- ✓ Va redatto secondo il format disposto in Allegato I (Regolamento n. 252/2011, recante modifica dell'allegato I), definisce i criteri generali per la valutazione delle sostanze e la stesura del CSR.

CSA/CSR



Il CSA/CSR comprende i seguenti step:

1. Valutazione del pericolo per la salute umana;
2. Valutazione del pericolo per la salute umana delle proprietà fisico-chimiche;
3. Valutazione del pericolo per l'ambiente;
4. Valutazione PBT e vPvB.

Se, a seguito delle tappe 1-4 è possibile concludere che la sostanza risponde ai criteri di classificazione come sostanza pericolosa o PBT o vPvB, il CSA/CSR deve comprendere anche i seguenti step:

5. Valutazione dell'esposizione;
6. Caratterizzazione dei rischi.

Le e-SDS: le "nuove" SDS estese



Lo scenario di esposizione è un set di informazioni che descrive le condizioni nelle quali *i rischi associati agli usi identificati di una sostanza possono essere controllati:*

- modo in cui una sostanza è utilizzata durante l'intero ciclo di vita (produzione, utilizzo, smaltimento);
- modo in cui il Produttore/Importatore raccomanda agli Utilizzatori a Valle di controllare l'esposizione ad una sostanza sia delle persone che dell'ambiente.

Uno scenario di esposizione è:

- Descrizione dell' **USO SICURO**
- Parte del CSR
- Correlato alla valutazione dell'esposizione
- Un allegato alla SDS
- ✓ **Uno strumento di comunicazione verso gli utilizzatori**

Scenario d'esposizione: quando non è richiesto



Non è richiesto uno scenario di esposizione (ES):

- se la sostanza è stata registrata come **intermedio isolato in sito** o **intermedio isolato e trasportato**.
- se la sostanza è **ELINCS** a meno che non venga effettuato l'aggiornamento del dossier di registrazione ad esempio aggiornamento fascia di tonnellaggio.
- se la sostanza è un **polimero** in quanto esentato da registrazione. Se la sostanza registrata è un monomero il CSR e l'ES sono relativi solo alla sintesi e alla reazione di polimerizzazione.
- per le **sostanze a scopo di ricerca orientata ai prodotti e ai processi e di ricerca e sviluppo**, anche se le sostanze sono prodotte/importate in quantitativi ≥ 10 t/a.
- Quando l'uso specifico della sostanza è già disciplinato da legislazione più specifica (es. biocidi, fitosanitari, prodotti farmaceutici).

Come gestire lo ES in caso di miscela



Le opzioni suggerite dall'ECHA sono le seguenti:

- includere le informazioni relative alla condizioni d'uso nel corpo principale della SDS.
- sviluppare uno ES per la miscela in grado di descrivere l'uso sicuro
- inoltrare al proprio cliente gli ES rilevanti delle singole sostanze componenti ricevuti dal proprio fornitore.

Si evidenzia che al momento non vi sono né indicazioni normative sulle tempistiche né tantomeno chiarimenti sullo strumento più adatto per effettuare lo ES della miscela.

Coerenza fra CSR , SDS ed ES



Sezioni contenute nello ES	Sezione del corpo della SDS
Titolo	
Breve titolo dell'ES	1,2
Breve titolo dello scenario generico	1,2
Titolo basato sui descrittori d'uso	1,2
Descrizione delle attività/processi considerati nell'ES	Non incluso
Uso della sostanza da parte dei lavoratori e consumatori	
PNECs e DNELs	8
Informazioni su PBT/vP/vB	12
Condizioni operative (Ocs) e misure di gestione del rischio (RMMs)	7 + 8
Controlli dell'esposizione dei lavoratori	8,1
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per prevenire il rilascio	7 + 8
Condizioni tecniche e misure di controllo della dispersione dalla sorgente verso il lavoratore	7 + 8
controlli ingegneristici	7 + 8
Misure organizzative per prevenire/limitare le emissioni, dipersioni ed esposizione	(5,6), 7, 8
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, igiene e valutazioni sanitarie	(5,6), 7, 8
Controllo dell'esposizione del consumatore*	8
Controllo dell'esposizione ambientale	8
Lavoratore	
Caratteristiche del prodotto	7 + 8 + 9
Quantità utilizzata	7 + 8
Frequenza e durata d'uso	7 + 8
Fattori ambientali non influenzati dalle misure di gestione del rischio	Non incluso
Ricezione delle acque superficiali	Non incluso
Altre condizioni operative che influenzano l'esposizione ambientale	7
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per prevenire il rilascio	7
Condizioni tecniche nel sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi nell'acqua , aria e suolo	7 + 8
Misure organizzative per prevenire/limitare rilasci dal sito	6 + 7 + 8
Condizioni e misure correlate all'impianto di trattamento dei rifiuti comunale	8 + 13
Condizioni e misure correlate all'impianto di trattamento esterno dei rifiuti	13
Condizioni e misure correlate all'impianto esterno di recupero dei rifiuti	13
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente	
Via di esposizione e comparto ambientale	Non incluso
Stima dell'esposizione umana (orale, cutanea, inalatoria)	Non incluso
Stima dell'esposizione ambientale (suolo/acqua, aria)	12
Modello di stima utilizzato	Non incluso
Guida per il DU per valutare se lavora entro quanto indicato nello ES	Non incluso
* L'informazione nella sez.8 per il consumatore non è obbligatoria	

La e-SDS è conforme con quanto dichiarato nel CSR sia nelle 16 sezioni che nell'ES allegato

Il contenuto dell'ES deve essere conforme e/o complementare con quanto contenuto nelle 16 sezioni del corpo della SDS




Es. se nelle proprietà chimico/fisiche sez. 9 è indicata una certa polverosità o pressione di vapore, queste devono essere consistenti con quanto utilizzato nello ES e/o viceversa

Aggiornamento SDS



- La SDS va aggiornata tempestivamente, come previsto dall' Art. 31 (9), nelle seguenti situazioni:
 - quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
 - quando viene rilasciata o rifiutata un' autorizzazione;
 - quando viene imposta una restrizione.
- La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come "Revisione" con la data pertinente, verrà mandata a tutti i destinatari precedenti ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei 12 mesi precedenti.
- Negli aggiornamenti successivi alla Registrazione figurerà il numero di Registrazione: i distributori e i DU potranno omettere le ultime 4 cifre.

Numero di registrazione nel SDS



Grosso problema per le miscele → Downstream Users

- Violazione art. 118 – informazioni confidenziali
- Aumento della burocrazia:
 - Cambiamento di Fornitori.
 - + Fornitori per una stessa Sostanza.

Distributore o utilizzatore a valle possono omettere le ultime 4 cifre del numero di registrazione.

Regolamento (UE) 453/2010



In data 31 maggio 2010 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento n. 453/2010 del 20 maggio 2010 che rivede, anche alla luce dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura, le disposizioni previste dal Regolamento REACH in Allegato II, relative alla compilazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS).

Il nuovo Regolamento presenta due Allegati contenenti due nuovi formati di SDS differenti che devono essere adottati sia per sostanze che per miscele secondo tempistiche differenti.

Applicazione Allegato I: 1 dicembre 2010 (salvo eccezioni)

Applicazione Allegato II: 1 giugno 2015 (salvo eccezioni)

Allegato I Reg. 453/2010: alcuni cambiamenti



- Distributore o utilizzatore a valle possono omettere le ultime 4 cifre del numero di registrazione (si hanno 7 giorni di tempo per fornire il numero di registrazione completo dalla richiesta da parte dell'autorità).
- Nella sezione 2 obbligatorio riportare per le sostanze sia la classificazione in base alla Dir.67/548/CEE sia in base al CLP.
- Le informazioni da indicare sull'etichetta vanno riportate nella sezione 2 invece che nella sezione 15 e sono quelle in base al CLP per le sostanze e in base alla 99/45/CE per le miscele. Deve essere indicato il pittogramma di pericolo (anche solo il simbolo o il pittogramma in bianco e nero).
- Nella sezione 3 per le componenti della miscela classificata come pericolosa deve essere riportata la doppia classificazione 67/548/CEE e CLP.
- Richiesta di maggiori informazioni e di dati (ad es: chimico-fisici).

Tempistica sostanze



Dal 1 dicembre 2010:

Classificazione secondo i criteri della 67/548 e del CLP (DOPPIA CLASSIFICAZIONE OBBLIGATORIA).

Etichettatura e imballaggio secondo i criteri CLP.

SDS conforme all' ALLEGATO I Reg. 453/2010.

Fino al 1 dicembre 2012 deroga applicabile alle le sostanze a scaffale (immesse sul mercato prima del 1° Dicembre 2010):

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 67/548.

SDS continua ad essere conforme all'ALLEGATO II REACH purché non sia necessario un aggiornamento SDS:

- quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
- quando viene rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
- quando viene imposta una restrizione.

Dal 1 giugno 2015:

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri CLP (abrogazione 67/548).

SDS conforme all'ALLEGATO II Reg. 453/2010.

Tempistica miscele



Dal 1 dicembre 2010:

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 1999/45.

SDS conforme all' ALLEGATO I Reg.453/2010 (doppia classificazione per i componenti pericolosi).

Classificazione volontariamente secondo i criteri CLP.

Etichettatura e imballaggio CLP.

SDS conforme all'ALLEGATO II Reg. 453/2010 (modificato per inserire doppia classificazione).

Fino al 1 dicembre 2012 deroga applicabile alle miscele (immesse sul mercato almeno una volta prima del 1° Dicembre 2010):

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 1999/45.

SDS continua ad essere conforme all'ALLEGATO II REACH purché non sia necessario un aggiornamento:

- quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
- quando viene rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
- quando viene imposta una restrizione.

Dal 1 giugno 2015:

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri CLP Abrogazione 99/45.

SDS conforme all' ALLEGATO II Reg.453/2010.

Fino al 1 giugno 2017 deroga applicabile alle miscele a scaffale (immesse sul mercato almeno una volta prima del 1° giugno 2015):

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 1999/45.

SDS continua ad essere conforme all'ALLEGATO I Reg. 453/2010 purché non sia necessario un aggiornamento SDS.



Grazie per l'attenzione